

PSR Basilicata 2014 – 2020 Sottomisura 8.1.1. Sostegno alla forestazione/all'imboschimento.
Base normativa di riferimento per l'attribuzione di aiuti – nel rispetto del Reg. (UE) 702/2014

Art. 1 – Descrizione

La sottomisura 8.1 sostegno alla forestazione/all'imboschimento, consiste nella realizzazione di boschi permanenti, su terreni agricoli e non agricoli. L'impianto deve essere effettuato con specie autoctone a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata di impegno di 12 anni ma con vincolo forestale permanente. La dotazione finanziaria è pari a 19.186.000 euro, di cui € 11.607.530 quota FEASR e € 7.578.470, di quota nazionale. Il contributo previsto è pari al 100% dell'aiuto.

La superficie dell'imboschimento finanziabile deve essere compresa tra i 4 e i 20 ettari. Il massimale di aiuto per singolo beneficiario è pari a 7.500 euro/ettaro più un premio annuale per il mancato reddito pari a 600 euro/ettaro e un premio annuale per la manutenzione di 266 euro. I premi annuali saranno corrisposti per 12 anni successivi alla realizzazione dell'impianto perenne.

Per imboschimenti su terreni non agricoli il contributo è riconosciuto per i costi di impianto e per la sola manutenzione.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Non possono essere erogati aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Il regime viene attuato nel rispetto dell'art. 32, Aiuti alla forestazione e all'imboschimento del regolamento (UE) 702/2014, articolo 32. Il relativo bando di attuazione della sopra citata sottomisura può essere emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 2– Obiettivi

La sottomisura 8.1.1. ha finalità principalmente protettive, paesaggistiche e sociali, ma anche lo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone.

Il presente regime di aiuto è definito in coerenza con le disposizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014, ed in esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento, essendo conforme all'art.32 e al Capo I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 3 – Beneficiari

La sottomisura prevede i seguenti beneficiari:

soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari e/o gestori di terreni agricoli e non agricoli.

Nel caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un Ente privato o a un Comune.

In ogni caso non saranno concessi aiuti:

- a) alle imprese in difficoltà (così come definite al successivo art. 4 delle presenti disposizioni);
- b) alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione.

Art. 4 – Definizioni pertinenti

- "aiuto": qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. 702/2014;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "alberi a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- "bosco ceduo a rotazione rapida": le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri.

Art. 5 – Trasparenza degli aiuti

Le presenti disposizioni si applicano solo agli aiuti trasparenti.

Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

- gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
- gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
- gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
 - se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - se prima dell'attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

Con la presente disposizione non si concedono aiuti:

- sotto forma di conferimenti di capitale;
- sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Art. 6 – Effetto di incentivazione

Le presenti disposizioni si applicano unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Art. 7 – Intensità di aiuto e costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al successivo art.14 possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Art. 8 – Cumulo

Per verificare il rispetto della soglia di notifica di cui all'articolo 4 lettera f) e delle intensità massime di aiuto di cui all'art. 32 del Reg. 702/2014, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

E' esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili.

Art. 9 – aiuti alla forestazione e all'imboschimento

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni saranno erogati esclusivamente nell'ambito della sottomisura 8.1.1. del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.

Per gli aiuti all'imboschimento di superfici di proprietà pubblica finanziano unicamente i costi d'impianto.

Le specie a rapido accrescimento non sono finanziate da questa sottomisura.

Gli investimenti saranno conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:

- ✓ *Costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;*
- ✓ *I costi d'impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;*
- ✓ *I costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;*
- ✓ *Spese generali ammissibili per una soglia massima pari al 10% dei costi d'impianto e riguardano, a titolo esemplificativo, i costi relativi a oneri per consulenti, progettisti, direzione dei lavori.*

Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo (solo nel caso di impianti realizzati su terreni agricoli) e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo di 12 anni a decorrere dalla realizzazione dell'impianto (collaudo).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è del 100%

Non sono ammissibili gli impianti delle seguenti specie:

- a) Bosco ceduo a rotazione rapida;
- b) Alberi di natale;
- c) Specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Art. 8 – Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Per beneficiare dell'aiuto si ha l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni:

1. realizzato su terreni non in precedenza (ultimi 5 anni) dichiarati o riconosciuti come bosco.
2. realizzato su terreni agricoli dove l'uso non sia pascolo o prato permanente con o senza tara;
3. per i terreni ricadenti in siti Natura 2000, l'impianto realizzato deve essere coerente con gli obiettivi delle Misure di Tutela e Conservazione (MTC) e dei Piani di Gestione;
4. le specie arboree o arbustive (queste ultime sono ammissibili nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli) siano scelte tra quelle autoctone e/o naturalizzate preesistenti che sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali minimi;
5. Per le aziende che gestiscono o detengono già superfici forestali, il sostegno è subordinato alla presenza di:
 - I. **Piano di gestione forestale** per superfici forestali detenute o gestite superiori a 100 ettari;
 - II. **Progetto di taglio** per superfici forestali, detenute o gestite, governate a ceduo, di dimensioni comprese tra i 20 e 100 ettari;
 - III. **Progetto di taglio** per superfici forestali, detenute o gestite, governate ad alto fusto, di dimensioni comprese tra i 5 e 100 ettari.